

(N. 2031)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1951 (V. Stampato N. 2133)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CAPPA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

col Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 NOVEMBRE 1951

Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, è autorizzato a concedere a suo insindacabile giudizio lo svincolo integrale delle quote di indennità di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ove gli interessati ne facciano domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dimostrino di non aver potuto adempiere all'obbligo del reimpiego nei termini previsti dall'articolo suindicato.

Art. 2.

Il comma quinto dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, è abrogato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.